

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1550

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAZZA, BUFFONI, MORONI, ORCIARI, ANIASI,
NOCI, DIGLIO, SERRENTINO, CACCIA, GALLI**

Presentata il 24 settembre 1987

Istituzione di enti di coordinamento per i grandi bacini imbriferi

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questi anni, con frequenza sempre crescente si verificano dissesti idro-geologici, danni irreparabili al patrimonio boschivo all'assetto naturale del corso dei fiumi; frane e smottamenti modificano profondamente i contorni orografici del nostro territorio, mettendo a repentaglio la vita socio-economica di intere città e regioni. Una situazione grave e drammatica sul piano umano, non priva di ulteriori pericoli e calamità, quanto mai dannosa sul piano dell'assetto territoriale delle zone colpite, con profonde ripercussioni sociali ed economiche per il paese.

In questo contesto, particolare rilievo hanno gli effetti che gli impianti idroelettrici potrebbero garantire, soprattutto nei territori montani, se venissero usati come

strumenti di riequilibrio delle azioni stravolgenti di eventi meteorologici particolarmente gravi: lo potrebbero, se esistessero norme di legge che garantissero e regolamentassero il loro utilizzo in tal senso.

Si deve invece riscontrare e lamentare una non chiara e qualche volta anche lacunosa legislazione per quanto attiene l'uso delle acque, soprattutto in relazione alla presenza di impianti idroelettrici nelle zone montane; anche per quanto attiene a problematiche ambientali, paesaggistiche e di assetto idrogeologico.

La presente proposta di legge vuole stabilire criteri precisi di regolamentazione dei bacini imbriferi, e dettare norme di comportamento relativamente all'assetto territoriale per gli utilizzatori delle acque ai fini idroelettrici.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il dimensionamento e l'esercizio degli impianti idroelettrici devono essere definiti nell'ambito di un piano globale di sviluppo dei singoli bacini imbriferi tenendo conto anche di possibili usi plurimi delle acque e considerando condizioni sia di normale esercizio che eccezionali, per eventi atmosferici che determinano piene straordinarie.

2. In condizioni normali deve essere assicurata in alveo una portata sufficiente a garantire l'equilibrio bio-idro-geologico.

3. In condizioni eccezionali dovranno essere ridotte il più possibile le portate di piena allo scopo di evitare il verificarsi di situazioni pericolose o, quantomeno, di ridurre la gravità delle conseguenze.

4. Il coordinamento dell'uso delle acque deve essere attuato sia in fase di progettazione e dimensionamento dei vari impianti sia durante il loro esercizio.

ART. 2.

1. Il coordinamento di cui all'articolo 1 è affidato al Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda il dimensionamento e la progettazione, ed alle « Autorità alle acque », di cui all'articolo 3, per quanto riguarda il loro esercizio.

ART. 3.

1. Si costituiscono Enti di coordinamento denominati « Autorità alle acque » per grandi bacini imbriferi, che hanno il compito di sorvegliare la corretta gestione da parte degli utilizzatori di tutte le acque dei bacini imbriferi di propria competenza, nonché l'esecuzione della manutenzione degli impianti, come previsto dai capitolati di concessione.

2. Per quanto riguarda il bacino imbrifero del fiume Po, i compiti dell'Autorità alle acque sono assunti dal Magistrato per il Po.

ART. 4.

1. Le Autorità alle acque si organizzano con uffici periferici di collegamento per bacino imbrifero di fiume a cui arrivano tutti i dati previsti dall'articolo 5, necessari per la sorveglianza ed il coordinamento dell'uso delle acque.

2. In condizioni eccezionali, se del caso, il coordinamento sarà condotto con il supporto del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

ART. 5.

1. Il Ministero dei lavori pubblici ha il compito di verificare il dimensionamento degli impianti idroelettrici nel quadro dello sviluppo globale del territorio.

2. Per quanto riguarda le valutazioni di impatto ambientale le procedure dovranno essere conformi a quanto previsto dalle direttive CEE in argomento, e a tal fine saranno prese in esame:

a) opere di presa, adduzione, accumulo, restituzione;

b) strumentazione per il rilievo dei dati meteorologici ed idrologici sia come tipo che come numero;

c) reti per la trasmissione ai posti di controllo centralizzati dei dati di cui alla precedente lettera b).

3. I dati interessanti il coordinamento dell'esercizio delle acque sia in condizioni normali che eccezionali, dovranno essere trasmessi in tempo reale agli uffici periferici di coordinamento di cui all'articolo 4.

ART. 6.

1. Il Ministero dei lavori pubblici, dopo l'esame di verifica, se positivo, e dopo aver ottenuto il parere vincolante

del Ministero dell'ambiente e del Ministro per il coordinamento della protezione civile concede il permesso di costruzione ed esercizio dell'impianto in esame, corredato da:

a) criteri di esercizio in condizioni normali ed eccezionali. Nel caso di impianti utilizzando bacini imbriferi che interessano Stati esteri per cui sono stati sottoscritti accordi internazionali per la gestione delle acque, tali accordi dovranno essere rivisti tenendo conto degli obiettivi della presente legge;

b) criteri, modalità e tempi di stesura dei programmi di manutenzione per la parte di impianti il cui impiego è necessario per il coordinamento dell'uso delle acque in modo da mantenere tali parti degli impianti in condizioni di massima efficienza. I bacini di accumulo e le opere di presa principali per cui lo sghiaio può essere fatto con frequenza superiore a un mese, devono essere tenuti sgombri asportando il materiale accumulatosi e sistemando in posizioni tali che non sia interessato dal fiume neppure in condizioni di piena;

c) modalità di controllo da parte di incaricati dell'ufficio di coordinamento.

ART. 7.

1. Gli impianti esistenti dovranno essere sottoposti a verifica in base ai criteri stabiliti all'articolo 1. Le domande e la documentazione relative dovranno essere presentate al Ministero dei lavori pubblici entro un anno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

2. Per ogni singolo impianto, nel decreto di concessione sarà indicato il tempo concesso per l'adeguamento dell'impianto stesso alle prescrizioni contenute nel decreto medesimo pena revoca della concessione.

ART. 8.

1. Il parere favorevole del Ministro per il coordinamento della protezione civile è determinante per ottenere l'autorizzazione a costruire nuovi impianti idroelettrici e per poter continuare l'esercizio degli impianti.

2. Tale parere deve contenere l'indicazione delle modalità e periodicità dei controlli previsti all'articolo 6 da parte di incaricati del dipartimento per il coordinamento della protezione civile.

ART. 9.

1. Nel caso in cui le società proprietarie o esercenti degli impianti idroelettrici ritengano opportuno modificare le apparecchiature installate, e di conseguenza venga cambiato il relativo piano di manutenzione, è fatto obbligo a queste di chiedere conforme autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici per ottenere l'indispensabile benessere.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, in base alla richiesta, è tenuto a dare il benessere o formulare osservazioni tecniche entro 90 giorni dal ricevimento della domanda. Nel caso di mancata risposta entro tale termine l'autorizzazione si intende automaticamente concessa.

ART. 10.

1. Nei confronti dei legali rappresentanti e delle società proprietarie o esercenti gli impianti idroelettrici fuori norma sono adottate, a seconda della gravità, i seguenti provvedimenti: sanzioni pecuniarie, sospensione temporanea dell'esercizio, revoca della concessione, l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

2. Le modalità di applicazione delle norme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici.